C_A883 - - 1 - 2026-10-06 - 0072609

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 50/2026

L'anno 2026, il giorno 5 del mese di ottobre, alle ore 15,35, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/9/2026, avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento del D.I. n.1101/2026 del Tribunale di Bari (r.g.2005/2026)".

Il Collegio ha ricevuto la proposta consigliare per email del 2/10/2026, con nota protocollata 72029, di pari data, corredata del disposto del 16/4/2026 del giudice monocratico del Tribunale di Bari, susseguente a ricorso per Decreto ingiuntivo, della richiesta dell'avvocato di controparte, della richiesta del Servizio Affari Legali e Contenzioso di finanziamento del DFB, di relazioni della Ripartizione pianificazione programmi e infrastrutture, nonché della prenotazione contabile n. 1686/2026 sul capitolo 3135 "Debiti fuori bilancio parte corrente" (riepilogativo) e dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026–2028 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 gennaio 2026.

La vicenda trae origine dalla mancata liquidazione di fatture di fornitrice del servizio di gestione della luce cittadina, fornitrice che ha più volte mutato veste societaria. Dalle Relazioni di detta Ripartizione si evincerebbe: prot.59532 datata 11/8/2026, per la quale la mancata liquidazione sia avvenuta per errori di computo e di addebito dell'IVA da parte della fornitrice, cui la stessa non ha dato riscontro; prot. 61132 datata 20/8/2026, per la quale, date le mancate risposte della fornitrice, solo in sede giudiziale la questione avrebbe potuto essere risolta.

Il summenzionato disposto si concludeva con la condanna del Comune al pagamento di quanto richiesto, oltre interessi legali e accessori.

L'importo complessivo riveniente dal titolo giudiziale è pari ad € 78.404,70. Quanto alla vicenda, al fine della verifica in ordine al

C_A883 - - 1 - 2026-10-06 - 0072609

se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito scaturisce da sentenza del Tribunale di Bari, costituente titolo esecutivo.
L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la modalità di copertura del citato debito fuori bilancio.
Da quanto testé riportato sussistono i presupposti per la riconoscibilità del debito fuori bilancio per complessivi € 78.404,70.
Ne discende il parere favorevole al riconoscimento dello stesso nei termini indicati nella proposta consiliare n. 110/2026.
E la narrativa relativa al parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio termina qui.
Va ulteriormente riferito che nel disposto, il giudice monocratico del Tribunale di Bari rileva come "*avverso il decreto ingiuntivo che precede non risulta proposta opposizione nel termine all'uopo stabilito*": donde, a fronte di quanto indicato nei protocolli summenzionati, a tutela delle ragioni comunali ivi indicate, non vi è stata difesa alcuna. E questo non può non essere comunicato al Segretario comunale, cui si affida la completa verifica di quanto qui è solo possibile additare, in ragione della limitatezza meramente contabile della documentazione ostesa agli scriventi, a motivo dei suoi poteri di sovrintendenza delle funzioni e coordinamento delle attività dei dirigenti (art. 97, TuEL), conseguendone la richiesta di esito di responsabilità in capo a coloro che, pur tenuti, siano rimasti inerti rispetto alla mancata formazione tempestiva di una difesa delle ragioni municipali, indicate in dette Relazioni.
L'organo di revisione rammenta l'obbligo di trasmissione del provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Del che è verbale, redatto alle ore 16,20.
Mario Aulenta Arcangelo Bicchieri Sandro Tramacere

